

STATUTO

Denominazione

Art. 1 – E' corrente una Società a responsabilità limitata con denominazione CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l.

Sede

Art. 2 – La Società ha sede legale in Vicenza (VI). Potranno essere istituiti recapiti, sedi secondarie, centri di raccolta, agenzie, succursali e filiali con o senza rappresentanza, determinandone i limiti territoriali, i poteri di rappresentanza e di gestione delle persone preposte.

Durata

Art. 3 – La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Oggetto

Art. 4 – La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività proprie di Centro di assistenza fiscale previste dall'art. 34, comma terzo, lettere c, d, e, f del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come integrato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 e successive modificazioni a favore dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa; e pertanto al fine di cui sopra, potrà:

- a) verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- b) consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- c) comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- d) inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e i modelli previsti dalla legge;
- e) compiere ogni attività preparatoria e funzionale alle precedenti operazioni.

La Società può inoltre compiere prestazioni di servizi, quali:

- servizi aziendali in genere;
- servizi per conto terzi, in particolare, elaborazione di dati;
- servizi in materia tecnica, amministrativo-fiscale, gestionale, commerciale;
- effettuazione di studi e ricerche in materia legislativa;
- produzione di programmi informatici (software).

La Società può partecipare a consorzi o Società consortili costituiti esclusivamente dalle Società svolgenti attività di Centro di assistenza fiscale

e/o dai Soci allo scopo di agevolare e coordinare le attività connesse con il presente oggetto sociale.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Capitale Sociale

Art. 5 – Il capitale sociale è di Euro 275.756,00 (duecentosettantacinquemilasettecentocinquantasei/00) sottoscritto e versato. Il capitale Sociale è diviso in quote di valore minimo di Euro 0,52 (zero/52) o multipli di Euro 0,52 (zero/52).

Per ogni rapporto con la Società il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

I Soci devono comunicare tempestivamente alla Società con mezzi idonei a dare prova dell'avvenuta comunicazione, ogni variazione intervenuta per l'aggiornamento del libro Soci.

Quote Sociali

Art. 6 – Le quote della Società non sono trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte se non con il consenso del Consiglio di Amministrazione cui è demandato il compito di valutare se il trasferimento delle quote è compatibile con i requisiti che, secondo la legge, devono possedere i Soci di una Società che svolga attività di assistenza fiscale.

Il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve pertanto comunicare al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione indicando tutti gli elementi del trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione risponderà con parere non motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione se approva o non approva il trasferimento. In caso di non approvazione della cessione il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare entro un anno una idonea alternativa al cedente.

Assemblee

Art. 7 – Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.

Art. 8 – Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato, mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata, a ciascun Socio, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa alla comunicazione inviata a ciascun Socio il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'alto numero dei Soci, potrà effettuare la comunicazione con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 9 – I Soci possono farsi rappresentare in assemblea, con l'osservanza dell'art. 2479 bis, comma due, del Codice Civile.

Art. 10 – Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza di questi il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti, i quali designeranno anche il segretario.

Art. 11 – Salvo disposizioni di legge che impongano inderogabilmente diverse maggioranze, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta; nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale.

Amministrazione

Art. 12 – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Gli amministratori che possono essere Soci o non Soci, restano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere nominati per restare in carica a tempo indeterminato.

Art. 13 – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della Società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le attività espressamente riservate per legge al Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF).

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore più anziano d'età, mediante avviso spedito con messaggio di posta elettronica, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero in caso di urgenza, con telegramma o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima; l'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nei casi di legge, quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante i mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve essere inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Art. 16 – La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, ove nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

Controllo legale dei Conti

Art. 17 - E' facoltà dei Soci, quando lo ritengano opportuno, nominare:

- un Organo di Controllo;
- o un Revisore legale dei conti (ovvero una Società di revisione legale);
- ovvero entrambi.

La nomina dell'Organo di Controllo o di un Revisore legale dei conti è invece obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, questo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un organo collegiale composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Alla nomina, cessazione e sostituzione dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice Civile; ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti, qualora non sia affidata, ai sensi del presente articolo, ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale; ove investito della revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti della Società (anche nel caso sia stato nominato l'Organo di Controllo) può essere esercitata, secondo decisione dei Soci, da

un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione e le funzioni del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà documentare per iscritto l'attività svolta dandone, di volta in volta, comunicazione agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato.

Responsabile Assistenza Fiscale

Art. 18 – La Società avrà un Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) preposto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla direzione del Centro. Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) ha il compito di provvedere agli adempimenti di cui alla legge n. 413 del 1991 ed al regolamento attuativo e successive modificazioni.

Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) in possesso dei requisiti previsti dalla legge è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 19 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio relativo ad ogni esercizio sociale e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare le ragioni nella loro relazione o, se mancante, nella nota integrativa.

Ripartizioni di utili

Art. 20 – Gli utili sociali sono, in primo luogo, destinati nella misura di legge alla riserva legale e agli altri accantonamenti obbligatori per legge.

Il residuo sarà distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Scioglimento della Società e liquidazione

Art. 21 – Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

Recesso ed esclusione

Art. 22 - Il Socio può recedere nei casi previsti dalla legge con le modalità dell'art. 2473 del Codice Civile.

E' escluso il Socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua partecipazione e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 del Codice Civile. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia sottoposto a procedure concorsuali, che sia in liquidazione, che abbia cessato l'attività.

L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del precedente art. 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta; a tale Socio, pur spettando il diritto di intervento all'assemblea, non spetta il diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio escluso al domicilio comunicato dal Socio e riportato nel libro Soci, mediante alternativamente posta elettronica, posta elettronica certificata, raccomandata a.r., pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda e l'esclusione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla notifica suddetta.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione, mediante riduzione del capitale sociale.

Il Socio escluso decade dal diritto di rimborso qualora entro novanta giorni dalla notifica della delibera di esclusione, non comunichi alla Società, con mezzi idonei a dare prova dell'avvenuta comunicazione, le modalità per ottenere il rimborso.